AGENZIA PROVINCIALE PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

A seguito della deliberazione della Giunta provinciale n. 1894 di data 21 ottobre 2022, ai sensi della quale l'A.P.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva l'accordo per il personale del Comparto sanità – area del personale delle categorie – in ordine alla disciplina degli incarichi di professionista specialista, e dell'esito della verifica del Collegio dei revisori dei conti della Provincia di data 9 novembre 2022, il giorno 18 novembre 2022, le parti rappresentate:

l'Agenzia provinciale per la rappresentanza	negoziale (A.P.RA.N.) ai sensi della legge
provinciale n. 7/97, rappresentata da:	

avv. Alessandro Baracetti - Presidente

i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo stralcio di chiusura della parte economica del CCPL 2016/2018 di data 13.8.2020:

per la C.I.S.L. FP

per la U.I.L. FPL - Sanità

per la Fe.N.A.L.T.

per il NURSING UP

Jeles Tues

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO

l'accordo per il personale del Comparto sanità – area del personale delle categorie – in ordine alla disciplina degli incarichi di professionista specialista.

ACCORDO PER IL PERSONALE DEL COMPARTO SANITA' – AREA DEL PERSONALE DELLE CATEGORIE – IN ORDINE ALLA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI DI PROFESSIONISTA SPECIALISTA.

Art. 1 Definizione degli incarichi di professionista specialista

- 1. E' istituito, per i professionisti del ruolo sanitario, l'incarico di funzione di "professionista specialista".
- 2. Gli incarichi di "professionista specialista" richiedono lo svolgimento di funzioni su processi complessi di tipo clinico o professionale o organizzativo o formativo con assunzione diretta di elevate responsabilità aggiuntive e/o maggiori rispetto alle attribuzioni proprie della categoria e del profilo di appartenenza e che richiedono significative, elevate ed innovative competenze professionali rispetto a quelle del profilo posseduto.
- 3. Il numero di posizioni da ricoprire viene definito dall'importo dello stanziamento previsto dalla contrattazione collettiva provinciale in relazione alla valorizzazione dell'indennità così come quantificata nell'art. 3 del presente accordo. In sede di prima applicazione lo stanziamento è quello stabilito dall'art. 14, comma 2, dell'accordo stralcio di chiusura della parte economica del CCPL 2016/2018 dd. 13.08.2020.
- 4. La tipologia delle posizioni di professionista specialista da ricoprire viene definito dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari tenendo conto delle proprie esigenze organizzative, previo confronto con le Organizzazioni sindacali firmatarie di questo accordo.
- 5. Il numero e la tipologia delle posizioni di professionista specialista viene comunicato alle Organizzazioni sindacali con cadenza annuale.

Art. 2 Conferimento, durata e revoca degli incarichi di professionista specialista

1. Il requisito per il conferimento dell'incarico di professionista specialista è il possesso del master universitario di primo o secondo livello (specialistico di professione, interprofessionale o trasversale) di cui all'art. 3, comma 8, del decreto del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica di data 3 novembre 1999, n. 509 e all'art. 3, comma 9, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di data 22 ottobre 2004, n. 270 o laurea magistrale (di profilo/classe) pertinente alla funzione specialistica da attribuire, unitamente alla valutazione positiva della performance individuale con riferimento all'ultimo biennio o comunque le ultime due valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle due annualità e assenza di provvedimenti disciplinari superiori alla multa negli ultimi due anni.

Hila

Alle

- 2. Gli incarichi di professionista specialista possono essere conferiti al personale sanitario inquadrato nella categoria D, compreso il livello economico Ds limitatamente al personale che non svolge funzioni di coordinamento o di posizione organizzativa.
- 3. Le modalità di conferimento e revoca degli incarichi di professionista specialista sono definite in sede di contrattazione decentrata tra Azienda e Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo.
- 4. L'incarico di professionista specialista ha durata triennale, rinnovabile previa valutazione positiva; è prevista una valutazione annuale nell'ambito delle ordinarie procedure di valutazione del personale.

Art. 3 Trattamento economico accessorio degli incarichi di professionista specialista

- Ai titolari di incarico di professionista specialista viene corrisposta una indennità professionale specifica aggiuntiva annua lorda di € 2.680,00 (per 12 mensilità), proporzionata, per i lavoratori part-time, alla durata della prestazione lavorativa.
- 2. L'indennità per l'incarico di professionista specialista non è cumulabile con le indennità di coordinamento di cui all'art 84 del CCPL di data 11.6.2007, con le indennità di posizione organizzativa di cui all'art. 87 del CCPL di data 11.6.2007 e con le indennità di cui al comma 4 dell'art. 124 del CCPL di data 11.6.2007.

Art. 4 Norma finale

- 1. Entro un anno dall'applicazione di questo accordo, attesa la sua natura sperimentale, le parti firmatarie si incontrano per valutare gli effetti della disciplina introdotta con il presente accordo.
- 2. Le risorse contrattuali che residuano una tantum per gli anni 2020, 2021 e 2022, pari a complessivi euro 600.000,00 lordo oneri, sono destinate ad incremento del finanziamento di questo accordo mediante riparto sulle annualità 2023-2028, fino a concorrenza di detto importo massimo. In sede di contrattazione decentrata l'Azienda e le Organizzazioni sindacali firmatarie di questo accordo potranno concordare la destinazione di eventuali risorse residuate dall'applicazione di questo accordo all'aggiornamento della misura dell'indennità di cui all'art. 3, comma 1, nel rispetto del tetto annuo delle risorse a disposizione.

R

the



Nursing up Provincia Trento

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Agenzia Provinciale per la Rappresentanza Negoziale

2 9 SET 2022

Prot. n. 668565

Class. 22,11,2-2022-3

Oggetto: nota a verbale all'ipotesi di accordo per il personale del comparto sanità- area delle categorie- disciplina degli incarichi di professionista specialista

L' art.2 comma 1 dell'accordo in oggetto ha previsto che l'incarico di professionista specialista possa essere conferito non solo ai titolari di master specialistici, ma anche ai possessori di laurea magistrale (di profilo/classe) pertinente alla funzione specialistica da attribuire.

La scrivente O.S., contestando tale previsione, ha inteso esprimere chiaramente la propria posizione al tavolo di contrattazione, chiedendo che le modalità di attribuzione dell'incarico specialistico siano previste in analogia a quanto previsto dall'art.29 comma 3 del CCNL 2019/2021 del comparto sanità, e quindi in applicazione letterale di quanto previsto dall'art.6 della L.43/2006, cioè ai possessori di master.

Il Coordinatore provinciale Nursing up Trento

Trento, lì 29/9/2022

NOTA A VERBALE A.P.Ra.N.

L'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale prende atto che:

- l'Organizzazione sindacale CGIL FP non è firmataria dell'accordo stralcio di chiusura della parte economica del CCPL 2016/2018 dd. 13.08.2020 in cui è contenuto l'art. 14 "Destinazione risorse per valorizzazione professioni sanitarie" che prevede al comma 2 che "Avuto riferimento alla disciplina contrattuale a livello nazionale, le parti firmatarie di questo CCPL concordano sulla destinazione di risorse contrattuali per l'importo complessivo di euro 200.000,00, a valere dal 1° gennaio 2020, da utilizzare con le modalità definite in un successivo accordo da sottoscrivere in sede A.P.Ra.N. per il conferimento e la remunerazione degli incarichì di professionista specialista.";
- l'Organizzazione sindacale CGIL-FP è stata comunque invitata agli incontri di trattativa per la definizione delle modalità di conferimento e di remunerazione degli incarichi di professionista specialista previsti dal citato art. 14, comma 2, intervenendo nella discussione;
- il Presidente APRaN ha informato i rappresentanti di CGIL-FP che pur non potendo sottoscrivere l'accordo di data odierna in quanto applicativo delle disposizioni di cui al citato art. 14, comma 2, dell'accordo di data 13.8.2020 non sottoscritto dalla CGIL, hanno la possibilità di apporre la propria firma sul frontespizio dell'accordo con la dicitura "presa d'atto";
- che i rappresentanti della CGIL, non condividendo l'interpretazione formulata dall'Agenzia, non intendono sottoscrivere l'accordo con tale modalità in quanto ritengono la propria legittimità di partecipare al tavolo in qualità di sindacato rappresentativo per il triennio 2016/2018.

IL PRESIDENTE A.P.Ra.N. - avv. Alessandro Baracetti -

Trento, 29 settembre 2022